



PROVINCIA DI TARANTO
5° SETTORE
TECNICO
TERRITORIO-AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SERVIZIO: ECOLOGIA ED AMBIENTE
AREE PROTETTE-CACCIA E PESCA
VIGILANZA ITTICO-VENATORIA-AMBIENTALE

N. 184 DEL 20 OTT. 2004

OGGETTO: ILVA S.p.A. - Autorizzazione allo scarico, denominato
"Secondo canale di scarico", in corpo idrico superficiale.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

- Con nota del 20/03/2003, assunta al protocollo di questo Ente n. 12500 del 25/03/2003, la ILVA S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano al V.le Certos n. 249 e con domicilio speciale presso lo Stabilimento di Taranto via Appia Km. 648, richiedeva il rilascio dell'autorizzazione allo scarico (denominato "Secondo canale di scarico") in mare delle acque reflue, di processo e di raffreddamento rinvenienti dalle lavorazioni degli impianti della società ILVA S.p.a., in uno alle acque meteoriche e dei servizi civili.

La pratica veniva istruita da questo Servizio che, con nota prot. n. 26044 del 18/06/2003 evidenziava la incompletezza documentale della richiesta di cui innanzi in quanto carente dei pareri preventivi obbligatori di competenza del P.M.P. ASL TA/1 e dal Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P. ASL TA/1.

Con nota prot. n. 1138/I/SIP del 14/08/2003, acquisita al prot. di questo Ente al n. 34456 del 21/08/2003, il Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P. ASL TA/1 esprimeva, sotto il profilo igienico-sanitario, **parere favorevole** alle seguenti condizioni che: "1) che siano rispettati i valori limite di emissione di cui alla Tab.1 all.5 ed alla Tab. 3 all.5 D.leg.vo 152/99 e s.m.i.; 2) il limite relativo al parametro *escherichia coli* non superiori 5000 UFC/100ml; 3) siano predisposti/installati, per ogni scarico parziale e prima della immissione nel canale di scarico, sistemi di monitoraggio/misurazione in continuo delle sostanze costituenti il refluo prodotto".

Con nota prot. n. 0641/03 del 02/05/2003, acquisita al prot. di questo Ente al n. 34492 del 21/08/2003, il P.M.P. ASL TA/1 esprimeva **parere favorevole** allo scarico di che trattasi.

Acquisiti i predetti pareri, la pratica veniva sottoposta all'esame del Comitato Tecnico di questa Provincia, ex L.R. n. 30/86, il quale nelle sedute del 24/11/2003, giusta verbale n. 131, del 01/12/2003, giusta verbale n. 134 e del 17/03/2004, giusta verbale n. 31/bis, richiedeva chiarimenti e documentazione integrativa.

Con nota acquisita al ns. prot. n. 18017 del 25/03/2004 la società istante trasmetteva documentazione integrativa.

Con successiva nota prot. n. SAE/195 del 23/09/2004, acquisita al ns. prot. n. 60879 del 24/09/2004, l'ILVA S.p.a. trasmetteva lo "Studio della dispersione nel Mar Grande di Taranto dei rifiuti emessi dai canali di scarico dell'ILVA"

Di conseguenza la pratica veniva sottoposta nuovamente all'attenzione del Comitato Tecnico di questa Provincia, il quale nella seduta dell'11/10/2004, giusta verbale n. 111/bis, ha espresso il seguente parere: "...Omissis...Il C. T. visti i documenti agli atti e la documentazione integrativa, sentite le relazioni dei tecnici, vista la Direttiva del Ministero dell'Ambiente riguardante disposizioni integrative delle norme relative agli standards qualitativi nell'ambiente acquatico, esprime **parere favorevole** all'autorizzazione agli scarichi in oggetto e alle seguenti condizioni: 1) ciascun impianto di trattamento di acqua di scarico presente nell'ILVA, deve avere i fogli di marcia su cui devono essere riportate le portate in ingresso ed in uscita dall'impianto per ciascun tipo di trattamento; le analisi devono essere effettuate almeno mensilmente; 2) sui canali di scarico devono essere montati i campionatori automatici, che saranno a disposizione degli organi di controllo così come previsto dal D. M. 6.11.2003 n. 367".

L'Istruttore amministrativo
sig.ra Carmela BELLO

Il Funzionario responsabile del procedimento
Pasquale TRIPALDI

IL DIRIGENTE

Vista la relazione che precede:

Considerato

- che la Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 27/05/2004, riportante disposizioni interpretative del D.M. n. 367/2003, al punto 5 precisa che ogni prescrizione eventualmente adottata nelle autorizzazioni, dovrà essere adeguatamente motivata sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale di tutela delle acque;
- che con Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 191/CD/A del 13/06/2002 è stato approvato il "Piano Direttore" a stralcio del Piano di Tutela delle Acque, dal quale non è possibile trarre indicazioni in ordine alla applicabilità dell'All.B, punti nn. 1, 2 e 3 del D.M. n. 367/2003;
- che peraltro gli scarichi di che trattasi provengono comunque da uno stabilimento i cui impianti, nei propri cicli produttivi, trattano sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato del D.Lgs. n. 152/99 e ss.mm.ii.;
- che l'impianto di che trattasi ricade comunque su "area ad elevato rischio di crisi ambientale" come da Delibera del Consiglio dei Ministri in data 30/11/1990;
- che occorre che l'ILVA S.p.a. realizzi una vasca di contenimento di riserva, di capacità adeguata ad interrompere per almeno tre ore lo scarico in mare in caso di emergenza derivante da anomalie significative al sistema di trattamento a monte del secondo canale di scarico;

Visti ed esaminati gli atti della pratica;

Visto il D.Lgs. n. 152/99, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 258/00;

Visto in particolare l'art. 52 del D.Lgs. n. 152/99 e ss.mm.ii. che recita: *"Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5, l'autorità competente nel rilasciare l'autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli"*,

Visto il D.M. n. 367/2003;

Vista la Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 27/05/2004;

Viste le LL.RR. n. 24/83, 31/95 e 17/00;

Visto il Decreto del Commissario per l'Emergenza Ambientale n. 191/CD/A del 13/06/2002;

Visto il Decreto del Commissario per l'Emergenza Ambientale n. 282/CD/A del 21/11/2003;

Visto il parere favorevole del Comitato Tecnico giusta verbale n. 111/bis dell'11/10/2004;

Visto il parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P. ASL TA/1 espresso con nota prot. n. 1138/I/SIP del 14/08/2003, acquisita al prot. di questo Ente al n. 34456 del 21/08/2003;

Visto il parere favorevole del P.M.P. ASL TA/1, espresso con nota prot. n. 0641/03 del 02/05/2003, acquisita al prot. di questo Ente al n. 34492 del 21/08/2003;

Visto l'art. 21 del "Regolamento provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale" approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 69 del 16.06.03;

Visti gli artt. 23 e 35 del "Regolamento provinciale di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell'Ente" approvato con deliberazione del Commissario prefettizio n. 127 del 28.06.99.

D E T E R M I N A

- 1 di autorizzare per la durata di 4 (quattro) anni, decorrenti dalla notifica del presente provvedimento, la ILVA S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Emilio Riva, con sede legale in Milano al V.le Certosa n. 249 e con domicilio speciale presso lo Stabilimento di Taranto via Appia Km. 648, allo scarico (denominato "Secondo canale di

scarico”) in mare delle acque reflue di processo e di raffreddamento rinvenienti dalle lavorazioni degli impianti della società ILVA S.p.a., nonché delle acque meteoriche e dei servizi civili effluenti dai predetti impianti, a condizione che siano rispettate le prescrizioni del Comitato Tecnico, giusta verbale n. 111/bis dell’11/10/2004 e quelle del Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P. ASL TA/1 espresso con nota prot. n. 1138/I/SIP del 14/08/2003, acquisita al prot. di questo Ente al n. 34456 del 21/08/2003, che qui vengono integralmente riportate e trascritte; nonché a condizione che l’ILVA S.p.a. realizzi una vasca di contenimento di riserva, di capacità adeguata ad interrompere per almeno tre ore lo scarico in mare in caso di emergenza derivante da anomalie significative al sistema di trattamento a monte del secondo canale di scarico;

2. di far salva la eventuale adozione delle prescrizioni di cui all’Alf. B del D.M. n. 367/2003 all’esito dell’approvazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque;
3. di demandare all’A.R.P.A. Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della L.R. n. 6/99, l’attività di controllo con cadenza mensile ed oneri a carico della ILVA S.p.a., controlli i cui esiti dovranno essere trasmessi con la medesima periodicità a questo Servizio;
4. di precisare che il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento in caso di mancato rispetto delle normative vigenti e delle prescrizioni dettate dalla presente determinazione, da parte del legale rappresentante pro tempore della ILVA S.p.a., in special modo in conseguenza dei controlli di cui al precedente punto 3;
5. di rilasciare tale autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., fatte salve altre autorizzazioni e/o concessioni, comunque esistenti, anche non di competenza di questo Ente nonché fatti salvi ed impregiudicati diritti di terzi;
6. di notificare la presente determinazione alla ILVA S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Emilio Riva, con sede legale in Milano al V.le Certosa n. 249 e con domicilio speciale presso lo Stabilimento di Taranto via Appia Km. 648;
7. di trasmettere copia del presente atto a tutti gli Organi competenti ed in particolare: - alla Prefettura di Taranto; alla Regione Puglia, Assessorato LL.PP., Ufficio Tutela delle Acque; al Direttore Generale ASL TA/1; al Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P. A.S.L. TA/1; - all’ò S.P.E.S.A.L.; - alla Capitaneria di Porto di Taranto; - al Presidente della Regione Puglia/Commissario Delegato per l’emergenza ambientale in Puglia.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ECOLOGIA ED AMBIENTE
AREE PROTETTE-CACCIA E PESCA
VIGILANZA ITTICO-VENATORIA-AMBIENTALE
F.to Ing. Antonio RUGGIERI**

Il sottoscritto Dirigente del Servizio Segreteria Generale, su analogha relazione dell'incaricato attesta che copia conforme all'originale del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal _____ n. 1856 e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

7^o 5 NOV. 2004

L'incaricato
Isabella Leone



Il Dirigente del Servizio
Segreteria Generale
F.to (Angelo RUSCIANO)

SERVIZIO